

NOTA A TAR SICILIA - PALERMO, SEZIONE PRIMA,

SENTENZA 26 gennaio 2018, n. 223

A cura di REMO GIOVANELLI

Il giudizio di eccellenza è intrinsecamente opinabile

SOMMARIO: 1. Fatto. – 2. Premessa. – 3. Il percorso logico-giuridico seguito dal collegio giudicante. 3.1. Un giudizio tecnico connotato da un margine di fisiologica opinabilità. – 4. Conclusioni.

1. Fatto.

I ricorrenti, a titolo personale e nella veste di esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano ai fini dell'annullamento il verbale dei giudizi sulle prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione del proprio figlio, **“che ha avuto la valutazione di 9/10 (ottimo), piuttosto che di 10/10 (eccellente)”**.

I giudici di prime cure di Palermo, nelle more del giudizio non accoglievano l'istanza cautelare presentata e rigettavano nel merito il predetto ricorso.

2. Premessa.

Prima di affrontare le questioni trattate dalla sentenza in commento, si ritiene doveroso effettuare la presente premessa per evidenziare la peculiarità del caso in disamina.

Solitamente, la giurisprudenza amministrativa si occupa di controversie inerenti la mancata ammissione all'Esame conclusivo di un determinato ciclo di studi, oppure, la mancata promozione alla classe successiva all'interno di un determinato percorso formativo.

Invece, in questa sede si tratterà del mancato riconoscimento dell'eccellenza. Ovvero, è stato messo in discussione il *quantum* di preparazione dimostrata, nonostante il superamento dell'Esame in questione.

3. Il percorso logico-giuridico seguito dal collegio giudicante.

Nel riconoscere come infondate le argomentazioni prospettate dalla parte ricorrente, i giudici palermitani hanno richiamato il seguente principio di diritto, ormai pacifico in materia: *“la scuola, nel valutare la preparazione degli alunni, non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio nei casi di accertamento dell’altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), **ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità**, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità¹”*.

Partendo da questa premessa, nella valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, si accertava che non tutte le prove d'esame erano state valutate 9/10 o 10/10, ma vi erano state prove in cui era stata conseguita la valutazione di 8/10.

Pertanto, la valutazione finale di 9/10 non presentava profili di contraddittorietà, ma rispecchiava la preparazione palesata².

Non coglieva nel segno neppure l'asserita disparità di trattamento, poiché *“il giudizio finale degli esami di Stato è personalizzato e ontologicamente differenziato relativamente ai singoli alunni³”*.

3.1. Un giudizio tecnico connotato da un margine di fisiologica opinabilità

A prima vista, accostare nello stesso contesto “giudizio tecnico” e “fisiologica opinabilità” può sembrare una contraddizione in termini, un ossimoro.

Infatti, in linea di principio la discrezionalità tecnica è “pseudodiscrezionalità che implica solo giudizio e non è scelta espressione del momento volontaristico proprio della discrezionalità amministrativa⁴”.

1 Tar Sicilia Palermo, I, 12 gennaio 2018, 223; Tar Lombardia Milano, III, 5 giugno 2017, 1235; Tar Puglia Lecce, II, 5 febbraio 2016 n. 257.

2 Si consideri inoltre, che le stesse prove di lingua straniera erano state considerate “per lo più” corrette e non “totalmente corrette” (Tar Sicilia cit.), ad ulteriore riprova della mancanza di assoluta padronanza delle materie oggetto d'esame richiesta per conseguire l'ambito giudizio di 10/10.

3 Tar Sicilia cit.

4 E. Follieri, “Le situazioni giuridiche soggettive dell'amministrazione”, in *Diritto Amministrativo*, a cura di F.G. Scoca, Terza Edizione, G. Giappichelli editore, Torino, 2014, p. 39.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa -a seguito delle sollecitazioni poste in essere dagli studiosi-, è giunta a distinguere tra “l’opportunità, propria della valutazione di merito, dall’opinabilità di alcuni giudizi tecnici, espressione di particolari scienze economiche ed umanistiche⁵”.

Ciò premesso, volendo rivolgere uno sguardo più approfondito alla vicenda in rassegna, non si può non tenere conto di due tematiche fondamentali che plasmano il giudizio tecnico proprio delle commissioni scolastiche, caratterizzandolo di “fisiologica opinabilità”: **il rapporto docenti-alunno ed il preminente interesse del minore in sede (ri)educativa.**

Tali tematiche, si intrecciano in maniera tale che non è sempre possibile scinderle in maniera così netta.

Per quanto riguarda il rapporto docenti-alunno, si veda quanto affermato nella risalente sentenza del Tar Piemonte, pronunciata in Camera di Consiglio il 25 luglio 1978⁶ : *“La formulazione di un giudizio di legittimità [...], sulla valutazione operata da un Consiglio di classe in merito alla idoneità di un alunno ad accedere alla classe superiore da un lato è condizionata dalla doverosa preoccupazione di non sconfinare in un giudizio di merito⁷ e d'altro lato esige l'attenzione necessaria per evitare un troppo formalistico esame della motivazione, che potrebbe ridursi ad un controllo sull'uso delle parole, anche se non ancorate alla sottostante realtà del rapporto cui esse ineriscono. [...] per un doveroso e corretto adempimento della propria funzione educativa, l'obbligo per i docenti non già di recepire come un ineluttabile ed immodificabile dato di fatto il comportamento sgradevole dell'alunno, ma di indagarne le cause, di capirlo e quindi di correggerlo ed educarlo. [...]”*.

A distanza di quasi quaranta anni, il giudice amministrativo segue lo stesso percorso. Infatti, secondo il Tar Lazio (in materia di mancata promozione alla classe successiva del proprio corso di studi), il consiglio di classe non deve meramente “prendere atto” dei voti attestati dai singoli docenti, ma è tenuto ad applicare *“il principio secondo cui la valutazione ha ad oggetto il processo*

5 E. Follieri, op.cit., p. 40. L'autore inoltre, specifica che “la prima è una scelta tra più soluzioni per la cura di un interesse pubblico, la seconda è espressione soggettiva di un giudizio tecnico relativo al fatto, non all' interesse pubblico”.

6

http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Indice/046/46_sentenza_del_tribunale_amministrativo.htm

7 In senso conforme, E. Follieri, op.cit., p. 41, secondo cui in presenza di “giudizi tecnici opinabili”-quindi in presenza di un margine di “soggettività”- il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione resistente. In altre parole, può “limitarsi” ad un “sindacato di tipo debole”, “attraverso l'eccesso di potere e le sue figure sintomatiche”.

*d'apprendimento e il rendimento scolastico complessivo dell'alunno, e non s'arresta, senza approfondita motivazione, di fronte al giudizio negativo sulla singola materia*⁸”.

Da tali elementi, il Tar centrale riconosceva la “carenza di motivazione” del provvedimento impugnato, esercitando quel sindacato “debole” menzionato in nota 7.

Si è accennato che il Tar Lazio richiama il Tar Liguria nell'esplicitare la propria *ratio decidendi*.

Peraltro, è doveroso segnalare che avverso la decisione del giudice di prime cure di Genova (in tema di mancata ammissione all'esame di “maturità”) è stato proposto appello, in cui l'Amministrazione ne è uscita vittoriosa. Nella circostanza, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che secondo il Tar appellato sussistevano “seri ed oggettivi indici per dubitare della attendibilità e serenità di giudizio rassegnato dall'insegnante [...]”⁹. Però, la VI Sezione del Consiglio di Stato osserva quanto segue.

In primo luogo, è garantita “l'ammissione all'esame di Stato soltanto dei candidati che abbiano raggiunto una preparazione minima in ciascuna delle materie curriculari”¹⁰.

Inoltre, “ad inficiare la legittimità di quei giudizi non appare sufficiente evocare il tema (non nuovo in simili circostanze) del pregiudizio o comunque della mancanza di serenità dell'insegnante nel valutare [...]”¹¹.

Da questo rapido esame della giurisprudenza ritenuta significativa, si evince come il rapporto docenti-alunno sia determinante, soprattutto su individui in età di formazione.

Abbiamo visto inoltre come tale relazione interpersonale possa giungere sino a situazioni che mettono in dubbio “l'attendibilità e la serenità di giudizio dell'insegnante” che possono inficiare per “carenza di motivazione” i loro giudizi.

Per quanto riguarda invece il preminente interesse del minore in sede (ri)educativa, un ruolo fondamentale è giocato anche dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

A tal fine, dovrebbero crearsi delle vere e proprie “sinergie” tra loro e gli insegnanti.

8 Tar Lazio, Roma, sez. III bis, n. 3838 del 2014. I giudici romani, nell'affermazione di tale principio richiamano *per relationem* Tar Liguria, sez. II, n. 514 del 2013, di cui si dirà tra poco. Si tenga presente inoltre, che in sede cautelare venne accolta l'istanza di sospensione proposta dal ricorrente. Conseguentemente, il minore in questione venne “ammesso *con riserva* alla classe successiva”. Nel corso del giudizio, lo stesso recuperava le insufficienze riportate e proseguiva regolarmente la propria carriera scolastica.

9 Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1944 del 2016.

10 Consiglio di Stato, cit.

11 Consiglio di Stato, cit. Si tenga conto inoltre, che secondo il Collegio giudicante, l'asserita “dubbia attendibilità e serenità di giudizio” non è stata adeguatamente dimostrata.

Illuminante, a tal fine, è una recente sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, in cui viene annullato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, riguardante un minore che ha dovuto sopportare la “difficile separazione dei genitori”, a seguito della quale ne era stato disposto “l'affidamento congiunto”, e l'istituto scolastico si era interfacciato esclusivamente con la madre. Tale “*comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi, così come dallo stesso a suo tempo prospettato [...]*”¹².

4. Conclusioni

Ricapitolando, bisogna distinguere i giudizi riguardanti gli esami conclusivi di un ciclo di studi, dalle mancate ammissioni alle classi successive all'interno di un determinato percorso formativo.

In buona sostanza, si ritiene che la discrezionalità tecnica in sede d'esame si atteggi diversamente rispetto a quella esercitata negli scrutini per l'ammissione alle classi successive.

Gli esami infatti, sono assimilabili ai concorsi e quindi, devono “certificare” il raggiungimento di determinati *standards*. Pertanto, i loro esiti resistono in giudizio, se non si dimostra la presenza di evidenti “*profili di irragionevolezza o di illogicità [...]*”¹³. I giudizi di idoneità all'ammissione alla classe successiva invece, devono ponderare diversi fattori, tra cui la situazione personale e familiare dello studente, i suoi margini di recupero unitamente ai risultati conseguiti, nonché il rapporto interpersonale con gli insegnanti.

In tali casi, secondo il parere di chi scrive, la presenza di documentati riscontri che attestino un rapporto “viziato” tra lo studente e determinati docenti, al punto da poterne inficiare l'imparzialità di giudizio, unitamente ad altri elementi (quali possono essere ad esempio l'insufficiente e tardiva informazione degli esercenti la responsabilità genitoriale) possono far emergere il *fumus* dello “sviamento di potere”, perché si finisce in concreto per esercitare una funzione diversa da quella che l'Ordinamento affida agli insegnanti: *capire, correggere, e-ducare*¹⁴. Ovvero, *condurre*.

12 Tar, Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 312 del 2017.

13 Consiglio di Stato, cit. Cfr. con Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871, sez. IV, 5 gennaio 2017, n. 11, secondo cui le prove concorsuali “*non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile*”.

14 Tar Piemonte, cit.